

Regolamento per l'apertura e l'esercizio delle sale giochi nel Comune di Calcinaia

Sommario:

Art. 1: Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2: Principi generali

Art. 3: Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

Art. 4: Contingente numerico

Art. 5: Adempimenti amministrativi per l'apertura di sale giochi

Art. 6: Svolgimento dell'attività

Art. 7: Orario e divieti

Art. 8: Utilizzo degli apparecchi

Art. 9: Criterio di assegnazione delle autorizzazioni

Art. 10: Durata ed efficacia delle autorizzazioni

Art. 11: Informazione al pubblico

Art. 12: Rappresentanza

Art. 13: Trasferimento di sede

Art. 14: Trasferimento di azienda

Art. 15: Subingresso

Art. 16: Variazione di superficie

Art. 17: Norme transitorie

Art. 18: Sanzioni

Art. 19: Sospensione dell'attività

Art. 20: Revoca dell'attività

Art. 21: Norme finali

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure per l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
 - a) Non esercitate in forma di impresa;
 - b) Esercitate su area pubblica;
 - c) Nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
 - d) Non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per *TULPS*: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Per *Regolamento di esecuzione del TULPS*: R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - c) Per *DPR 447/1998*: il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche;
 - d) Per *giochi leciti*: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del TULPS;
 - e) Per *sala giochi*: locale allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, bigliardini, flipper o jukebox;
 - f) Per *area specificatamente dedicata*: area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, perimetrata e segnalata.

Art. 2 - Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
 - a) Libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) Tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

- c) Semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. I vincoli imposti sulla base del presente regolamento sono diretti alla tutela:
- a) Dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) Del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - c) Della quiete della collettività;
 - d) Del decoro artistico ed architettonico del paese.

Art. 3 - Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. I locali da destinare ad attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Devono avere destinazione d'uso commerciale e possedere i requisiti richiesti dal PRG, dal Regolamento edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica o da eventuali strumenti successivi, devono rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso; devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - b) Possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
 - c) Adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
 - d) Devono ritenersi adeguatamente sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 Reg. Esecuzione TULPS;
 - e) Devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a m. 200, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro, dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi di culto e altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali. L'Amministrazione può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e di disturbo della quiete pubblica.
2. L'apertura di una sala giochi è inoltre consentita quando siano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) Qualora siano installati apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, questi
 - dovranno essere conformi ai limiti numerici stabiliti dal Decreto Interdirettoriale del 18.01.2007;

- non dovranno essere superiori al doppio degli apparecchi di altre tipologie;
 - dovranno essere collocati in aree specificamente dedicate nelle quali è vietato l'ingresso ai minori di anni 18;
 - b) Nel caso di soli biliardi il numero non sia inferiore a 3;
 - c) Non siano installati apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori delle aree destinate all'attività di sala giochi;
 - d) Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia;
 - e) Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della Legge Regione Toscana n. 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche, purchè la superficie destinata alla somministrazione non sia prevalente rispetto a quella destinata all'attività di sala giochi;
 - f) E' vietata l'apertura di sale in locali comunicanti con pubblici esercizi.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela della salute pubblica, della incolumità delle persone, dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale può imporre all'interessato con atto motivato:
- a) L'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) L'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) L'adozione di limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;
 - d) La riduzione dell'orario di apertura e di chiusura; altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
4. Non è consentita l'apertura di sale giochi in locali sottostanti a civili abitazioni senza il consenso, espresso nelle forme di legge e documentato dall'interessato, del proprietario dell'abitazione medesima ovvero dell'assemblea dei condomini.

Art. 4 - Contingente numerico

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 3.000 cittadini residenti.

Art. 5 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di sale giochi

1. L'apertura di sale giochi è soggetta alla presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 Legge 241/1990 e nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di Poliza Municipale e di Igiene, della sorvegliabilità dei locali, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate.
2. La D.I.A. deve obbligatoriamente contenere:

- a) I dati anagrafici del richiedente, ovvero in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) Il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita IVA;
- c) L'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) Dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e delle limitazioni di cui al precedente art. 3.

3. Alla D.I.A. dovranno essere allegati:

- a) Copia di un documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del regolare permesso di soggiorno;
- b) Planimetria dei locali in scala adeguata, timbrata e firmata da un tecnico ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, nonché dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 e successive modifiche;
- c) Dichiarazione rilasciata da un tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa il numero di giochi massimo ammissibili nei locali, la capienza massima di utenti, l'esistenza e la corrispondenza a normativa di uscite di sicurezza e di porte antipánico a spinta;
- d) Dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa la corrispondenza a normativa dei locali da bagno, con particolare riguardo alla accessibilità degli stessi ai portatori dei handicap;
- e) Dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa l'impatto acustico dell'impianto in ordine alla normativa statale, regionale e comunale in materia;
- f) Dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale da cui risulti la rispondenza dei giochi alle regole tecniche di sicurezza e, in generale, alla normativa vigente;
- g) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575 del 31.05.1965 e successive modifiche (normativa antimafia);
- h) Certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente;
- i) L'indicazione del numero e della tipologia dei giochi che verranno installati e copia dei relativi nulla osta rilasciati dall'AAMS.

4. Le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell'attività e la cessazione dell'attività di sala giochi, sono soggette a comunicazione.

5. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

Art. 6 - Svolgimento dell'attività

1. L'attività non può essere attivata prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della D.I.A.
2. La mancata attivazione entro 60 giorni dalla presentazione della D.I.A. comporta la decadenza automatica della stessa.
3. L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all'anno, salvo proroghe in caso di comprovata necessità.
4. La chiusura che si protrae per oltre 30 giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Art. 7 - Orario e divieti

1. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni:
 - a) Di regola dalle ore 9.00 alle ore 1.00 del giorno seguente;
 - b) Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni;
 - c) In orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.
2. E' vietato il gioco ai minori degli anni 14, in ottemperanza a quanto disposto dal TULPS.
3. Nelle sale è proibito fumare, in base alle vigenti normative.
4. La responsabilità in merito al rispetto del presente articolo è del titolare della sala giochi o del gestore *pro tempore*.

Art. 8 - Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della sala giochi è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:
 - a) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
 - b) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - c) nelle ore antimeridiane, durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che abbiano compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a

meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

Art. 9 - Criterio di assegnazione delle autorizzazioni

Nel caso di domande concorrenti, la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al Protocollo Generale.

Art. 10 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. Le D.I.A. per l'esercizio di sale giochi si intendono a tempo indeterminato salvo diversa precisazione dell'Autorità e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.
2. Determinano l'efficacia della D.I.A.:
 - a) La validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
 - b) Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) Il possesso della tabella dei giochi proibiti ex art. 110 TULPS.

Art. 11 - Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia del nulla osta rilasciato dall'AAMS.
3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS.
4. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, copia della D.I.A. presentata all'Amministrazione Comunale.
5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti, redatta dal Questore e vidimata dal Sindaco del Comune di Calcinaia.
6. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione al TULPS le insegne, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Art. 12 - Rappresentanza

Nel caso il titolare della sala giochi intenda affidare la gestione dell'esercizio in modo temporaneo a terzi, dovrà presentare istanza congiunta alla D.I.A. all'Ufficio Polizia Amministrativa, corredandola delle dichiarazioni di cui di seguito:

- a) Le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del rappresentante;
- b) Codice fiscale ovvero la partita IVA;
- c) Autocertificazione di non aver riportato condanne penali e che non sussistono cause ostative di cui alla L. 575/65 (normativa antimafia);
- d) Accettazione dell'incarico da parte del rappresentante.

Art. 13 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente Atto, in particolare di quelle relative alle distanze minime da luoghi significativi (scuole, ospedali ecc.), alla destinazione d'uso dei locali, sentita la Circoscrizione interessata.
2. La D.I.A. per il trasferimento di sede è a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi e documenti indicati ai precedenti articoli.

Art. 14 - Trasferimento di azienda

1. Il trasferimento della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte non comporta il trasferimento della D.I.A.
2. Di tale trasferimento dovrà essere data notizia all'Ufficio Polizia Amministrativa entro 15 giorni dalla stipula del relativo atto notarile. Il cessionario dovrà presentare, nel termine suddetto, una nuova D.I.A. ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 15 - Subingresso

1. In caso di subentro in una azienda o ramo di azienda, la comunicazione deve essere presentata al Comune, entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di subingresso non può essere esercitata l'attività.

Art. 16 - Variazione di superficie

1. La comunicazione per variazione di superficie del locale destinato ai giochi ed al pubblico di una sala giochi dovrà essere redatta in carta libera.
2. La suddetta comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi ed i documenti richiesti per la domanda di autorizzazione.

Art. 17 - Norme transitorie

Le attività in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità a condizione che siano conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica, igiene e sanità pubblica e di pubblica sicurezza.

Art. 18 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da Leggi o altri Regolamenti, tutte le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 350,00, applicate in virtù di quanto previsto dal Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative e successive modifiche;
 - b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di violazioni commesse dal gestore, l'accertamento è contestato anche al titolare della D.I.A. come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. In tal caso gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e revoca dell'attività per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, moralità e buon costume di competenza del Questore (art. 100 TULPS).

Art. 19 - Sospensione dell'attività

1. L'attività può essere sospesa dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa, per un periodo non superiore a 3 mesi nelle seguenti ipotesi:
 - a) violazione per la seconda volta nell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) violazione di norme amministrative di carattere igienico - sanitario o relative alla sicurezza dei locali;
 - c) violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - d) nelle ipotesi previste dall'art. 110 del TULPS.
2. Il Funzionario dispone il periodo di sospensione dell'attività tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 20 - Revoca dell'attività

Il Dirigente competente dispone la revoca nei seguenti casi:

- a) a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati in forza del precedente art. 19;
- b) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, così come previsto dall'art. 11 del TULPS;
- c) quando si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS;
- f) in caso di recidiva nell'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 1, lettera d) del presente Regolamento.

Art. 21 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti, anche successivi, vigenti in materia ed in particolare dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ordinanze e/o regolamenti Comunali riguardanti la materia.